

Delibera n. 1/99

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DEL CASO FEDERCONSUMATORI PUGLIA VERSO AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL GAS (AM.GAS) DI BARI

L'AUTORITA'

Nella riunione del 13 gennaio 1999,

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Viste la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 10 luglio 1998, n. 81/98 (di seguito: delibera n. 81/98) riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Federconsumatori Puglia verso l'Azienda Municipalizzata Gas (AM.GAS) di Bari e la delibera 21 ottobre 1998, n. 130/98 (di seguito delibera n. 130/98);

Considerato quanto segue:

1. Premessa

In data 18 settembre 1997 Federconsumatori Puglia ha trasmesso all'Autorità la segnalazione di un gruppo di cittadini in base alla quale viene lamentato un disservizio consistente nel mancato allacciamento alla rete del gas metano della frazione Torre a Mare-S. Giorgio del comune di Bari, da parte della Azienda Municipalizzata Gas, con sede in Bari, via Accolti Gil, (di seguito: AM.GAS), azienda costituita dal comune di Bari per la costruzione della rete e la gestione del servizio di erogazione di gas per la città di Bari.

2. Descrizione del caso

A seguito della citata segnalazione, gli uffici dell'Autorità hanno inviato più richieste di informazioni all'AM.GAS in ordine al disservizio sopra descritto, ai sensi dell'art. 2 comma 22 della legge n. 481/95. Dalla documentazione trasmessa dall'AM.GAS, in particolare è risultato che, in seguito ad una gara di appalto esperita in data 3 agosto 1994, il comune di Bari ha aggiudicato i lavori per la metanizzazione delle frazioni costiere di Torre a Mare-S.Giorgio e di Palese - S.Spirito all'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, affidando per altro la direzione dei lavori ad AM.GAS. La rete di distribuzione del gas di Torre a Mare-S.Giorgio, dotata di protezione passiva e sottoposta ai collaudi tecnici di pressione da parte della direzione lavori, viene terminata nell'agosto 1996, con la sola eccezione della protezione catodica. Dal 27 agosto 1996 a tutto il mese di settembre 1996 vengono raccolte, presso un "Ufficio contratti" di AM.GAS aperto nella frazione di Torre a Mare-S.Giorgio, le domande di allacciamento e, contestualmente, vengono iniziati i sopralluoghi per effettuare le diramazioni e la posa dei contatori. Le domande si concretizzano nella presentazione di un modulo di richiesta per la verifica delle condizioni di allacciamento. Il 5 dicembre 1996 le attivazioni dei contatori vengono sospese a seguito di una diffida del Sindaco di Bari che sottolinea, su segnalazione del collaudatore, ing. Angiuli, che la rete, in assenza di

protezione catodica, pone problemi di sicurezza. L'AM.GAS decide comunque, sulla scorta di pareri tecnici di esperti del settore nei quali viene certificata la sostanziale sicurezza della rete e nonostante la diffida del comune, di non sospendere l'erogazione del gas agli utenti di Torre a Mare-S. Giorgio già allacciati, ma al contempo di non procedere agli ulteriori allacciamenti fino al momento in cui la protezione catodica non sia divenuta operativa. Il medesimo comportamento è stato nuovamente tenuto dall'AM.GAS, nel frattempo commissariata dal comune il quale, nel luglio 1997, aveva avocato a sé la direzione lavori, di fronte ad una seconda diffida dal proseguire nelle attività di erogazione del gas. I lavori di protezione catodica sulla rete di Torre a Mare-S. Giorgio sono stati infine portati a termine tra il settembre 1997 ed il marzo 1998 ed i relativi collaudi sono stati effettuati con esito positivo. Le problematiche relative alla gestione dell'appalto terminano con la consegna degli impianti, nel giugno 1998, da parte dell'impresa appaltatrice all'AM.GAS.

3. Svolgimento del procedimento

L'Autorità, con delibera n. 81/98, ha deciso di avviare un'istruttoria formale sul caso in oggetto, volta all'adozione nei confronti dell'AM.GAS di un provvedimento di cessazione di comportamento lesivo degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95, ritenendo che il ritardo negli allacciamenti degli utenti delle frazioni di Torre a Mare-S. Giorgio e Palese-S. Spirito fosse riconducibile a comportamenti tenuti dalla stessa AM.GAS.

Quest'ultima ha presentato una memoria scritta chiedendo, al contempo, un'audizione finale avanti l'Autorità a norma dell'art. 4, comma 3 del regolamento approvato con delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97. Nell'ambito di detta audizione finale, l'AM.GAS si è impegnata ad ultimare i lavori di allacciamento degli utenti della frazione di Torre a Mare-S. Giorgio del Comune di Bari che avevano già avanzato richiesta di allacciamento nel 1996 localizzati su strade previste dal progetto originario, nonché per gli utenti non localizzati su dette strade, ma già collegati alla rete di distribuzione con diramazioni ultimate, entro il 15 novembre 1998. A fronte del suddetto impegno assunto, l'Autorità, con delibera 21 ottobre 1998, n. 130/98, ha adottato, nei confronti dell'AM.GAS, una raccomandazione in merito al rispetto del termine del 15 novembre 1998 entro cui provvedere all'allacciamento degli utenti sopra identificati ordinando l'invio di informazioni circa lo stato di attuazione degli allacciamenti di cui sopra e prorogando i termini di chiusura del procedimento al 18 gennaio 1999. I dati trasmessi dall'AM.GAS, in ottemperanza all'ordine sopra citato, per la loro opacità ed incompletezza non hanno consentito di chiarire quale fosse lo stato degli allacciamenti degli utenti di Torre a Mare-S. Giorgio, non permettendo, quindi, all'Autorità di accertare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95. Pertanto, al fine di acquisire elementi conoscitivi esaustivi in ordine alla situazione degli allacciamenti, in data 8 gennaio 1999, è stato effettuato un controllo tecnico da parte dei funzionari dell'Autorità presso la sede dell'AM.GAS, ai sensi dell'art. 2, comma 22 della legge n. 481/95.

4. Risultanze istruttorie

Dall'esame dei documenti presentati da AM.GAS è risultato che il ritardo negli allacciamenti, che ha dato origine all'avvio del procedimento di cui alla sopra citata delibera dell'Autorità 81/98, ha trovato le sue origini nelle complesse relazioni che hanno coinvolto

AM.GAS ed il comune di Bari, dal momento in cui è emerso che la rete costruita dall'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna sotto la direzione lavori di AM.GAS fino al dicembre 1996, si discostava sostanzialmente dal progetto originale, non solo perché priva di protezione catodica, ma soprattutto perché composta di varianti mai autorizzate, come il capitolato d'appalto prevedeva, dal comune di Bari. Lo stesso comune, quando ha avocato a sé la Direzione lavori, ha dato priorità alle complesse vicende connesse alla gestione dell'appalto. Inoltre, dal controllo tecnico effettuato dai funzionari dell'Autorità in data 8 gennaio 1999 è risultato che l'AM.GAS, nel periodo agosto 1998 – dicembre 1998, ha allacciato in totale il 53% ed attivati il 30% degli utenti che avevano avanzato domanda nel 1996, mentre il mancato allacciamento degli ulteriori utenti è riconducibile, principalmente, a tre differenti circostanze: al non adeguamento degli impianti da parte degli utenti a ricevere il gas metano, alla mancata predisposizione da parte di alcuni condomini degli allacciamenti aerei e al presumibile sopravvenuto disinteresse di alcuni utenti all'erogazione del gas metano, visto il mancato rinnovo delle domande da parte degli stessi nonostante la pubblicità effettuata dall'AM.GAS alla ripresa degli interventi per gli allacciamenti. Per quanto riguarda Palese-S.Spirito, è risultato che l'AM.GAS, una volta completate le opere di collaudo e messa in sicurezza della rete, in data 15 dicembre 1998 ha comunicato che il giorno 7 dicembre 1998 era stato aperto uno sportello per la raccolta delle domande di allacciamento e la sottoscrizione dei relativi contratti, e inoltre che avrebbe proceduto a dare successiva comunicazione alla cittadinanza in ordine al fatto che terminate le festività natalizie avrebbe immesso gas in rete e, allacciato solo gli utenti localizzati su strade pubbliche di progetto e su varianti riguardanti strade pubbliche di progetto.

Ritenuto che il comportamento tenuto dall'AM.GAS abbia fatto venire meno i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;

Su proposta del prof. Sergio Garribba, nella sua posizione di relatore,

DELIBERA

Di archiviare il caso Federconsumatori Puglia - Azienda Municipalizzata Gas (AM.GAS) di Bari;

Di comunicare la seguente decisione all' Azienda Municipalizzata Gas, con sede in Bari, via Accolti Gil, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

ORDINA

All'Azienda Municipalizzata Gas (AM.GAS) di Bari, di informare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo stato di avanzamento degli allacciamenti e delle attivazioni degli utenti delle frazioni di Torre a Mare-S. Giorgio e di Palese-S. Spirito, tramite l'invio con cadenza bimestrale, a partire dal ricevimento della delibera di archiviazione e fino al 31 dicembre 1999, di rapporti particolareggiati, suddivisi per tipologia di strada di rete e per singolo utente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di cui sopra.